

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CFA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 045/CFA- RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2018

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL'ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL'AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)

1. Il sig. Daniele De Remigis, associato AIA, ha impugnato la delibera di cui al Com. Uff. n. 17/TFN – Sezione Disciplinare, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha rigettato il ricorso promosso ai sensi degli artt. 30 CGS CONI e 43 *bis* CGS FIGC dallo stesso sig. De Remigis avverso la delibera AIA del 28 luglio 2018, pubblicata sul Com. Uff. n. 11 Stagione Sportiva 2018/2019, di pari data, con la quale veniva disposta (per “motivate valutazioni tecniche”) la sua dismissione dall'organico della CAN Pro.

2. Il ricorso dinanzi a questa Corte è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione dei principi generali in tema di rapporto tra chiesto e pronunziato; mancato scrutinio di tutti i capi del ricorso introduttivo per effetto di errata trattazione congiunta delle censure presentate; carenza o inidoneità della motivazione.

2) Omessa e/o errata valutazione di presupposti essenziali. Omessa o carente motivazione in punto scrutinio atti di natura valutativa. Illogicità e contraddittorietà.

3) *Error in iudicando*: violazione di principi generali in tema di esercizio di attività discrezionale, nonché in punto alla *par condicio* tra associati. Carenza di motivazione in parte qua. Illogicità. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Travisamento. Disparità di trattamento.

3. Il sig. De Remigis ha chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della impugnata decisione del TFN, venga adottata ogni consequenziale statuizione in ordine agli atti impugnati.

4. Con apposita Memoria difensiva l'AIA si è costituita in giudizio ed ha controdedotto al ricorso del sig. De Remigis, chiedendo «rigettarsi, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, l'appello proposto dal sig. Daniele De Remigis nei confronti di Associazione Italiana Arbitri», con «integrale conferma dell'impugnata decisione n. 17/TFN 2018/2019 del Tribunale Federale Nazionale e conseguente rigetto di ogni domanda avversaria».

5. Nella riunione del 14.11.2018 dinanzi a questa Corte, presente il ricorrente De Remigis, i difensori delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto accogliersi le rassegnate conclusioni.

6. Rileva la Corte che il ricorso del sig. De Remigis introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sotto plurimi profili di contestazione, l'attuale sistema di determinazione degli organici e del numero delle promozioni e delle dismissioni della CAN Pro. In particolare, un tale sistema ruota attorno alla “graduatoria finale di merito” ed alla collocazione in una posizione di tale graduatoria finale che, ancorchè non determini automaticamente le proposte di promozione o di avvicendamento (art. 6, comma 10, NFOT AIA), nel caso di specie, stando alla comunicazione del Presidente AIA del 2 luglio

2018, è risultata determinante in termini di inidoneità del sig. De Remigis (collocatosi al 71° posto con una media globale definitiva di 8,424) alla riconferma nell'organico CAN Pro "per motivate valutazioni tecniche", stante il numero delle dimissioni dalla CAN Pro per la stagione sportiva 2017/18 previamente fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

A ciò consegue, in disparte ogni altra questione ed eccezione, anche di natura pregiudiziale, sollevata nel presente grado del procedimento dalle Parti, che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio necessario con almeno uno degli arbitri effettivi collocatisi in posizione immediatamente poizore rispetto al De Remigis (es. Clerico) e, in quanto tali, da qualificarsi come controinteressati rispetto alla domanda di reintegra nel ruolo A.E. della CAN Pro proposta dal sig. De Remigis, in considerazione del numero delle dimissioni dalla CAN Pro per la stagione sportiva 2018/19 fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

7. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4, del CGS, la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento per effetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell'A.E. sig. Clerico, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

Per questi motivi la C.F.A., rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, visto l'art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare affinché proceda all'esame del merito previa integrazione del contraddittorio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

2. RICORSO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL'EPOCA DEI FATTI SOCIO E "PATRON" DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ' US CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

1. Con delibera del 28.9.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore federale a carico di Maurizio Zamparini e della società U.S. Città di Palermo S.p.A., cui veniva contestata la violazione degli artt. 1-bis, comma 5, 4, comma 2 e 5, comma 1, C.G.S., conseguenti alle dichiarazioni rilasciate dallo Zamparini alcuni giorni dopo la disputa della finale di ritorno dei play off di Serie B tra l'U.S. Città di Palermo S.p.A. ed il Frosinone Calcio, irrogava a carico dello Zamparini medesimo le sanzioni dell'inibizione per mesi 2 e dell'ammenda di €. 15.000,00 ed a carico della U.S. Città di Palermo S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, le dichiarazioni attribuite allo Zamparini ("È stata un'associazione a delinquere ... è stato un incontro illegale ... è stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli Stirpe") concretavano una vera e propria denigrazione dell'operato dell'arbitro ed erano idonee a ledere la dignità della persona e dell'istituzione dal medesimo rappresentata.

2. Con due distinti, sebbene identici, atti di appello, i ricorrenti contestavano la sentenza di primo grado per:

a) omessa pronuncia su un'eccezione formulata fin dal primo grado dalla Società deferita, relativamente alla mancata allegazione negli atti di causa all'articolo dell'ANSA che avrebbe riportato le

contestate dichiarazioni, non ritenendosi sufficiente la mera indicazione del link al sito internet della medesima ANSA;

b) violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, C.G.S., non avendo il TFN tenuto nel debito conto la veridicità dei fatti oggetto delle contestate dichiarazioni, atteso che nel corso della partita cui esse si riferivano erano state poste in essere talune condotte non corretta da parte di rappresentanti della squadra avversaria;

c) erronea attribuzione allo Zamparini della qualifica di tesserato atteso che, all'epoca dei fatti, il medesimo era solo socio di maggioranza della U.S. Città di Palermo S.p.A.;

d) violazione dei principi europei e costituzionali a tutela della libera manifestazione del pensiero.

3. Nel corso dell'udienza del 14.11.2018, i rappresentanti delle ricorrenti e della Procura, illustravano le proprie tesi.

4. Preliminarmente, i due appelli vanno riuniti.

5. Vanno preliminarmente esaminate – per respingerle – le eccezioni sollevate dagli appellanti tese a negare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità dello Zamparini.

Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, sono tenuti al rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”. Pertanto, deve ritenersi che lo Zamparini, all'epoca dei fatti – per sua stessa ammissione – socio di maggioranza della U.S. Città di Palermo S.p.A., sia tenuto al rispetto delle disposizioni del C.G.S. e passibile di sanzioni in caso di violazione delle medesime.

Per quanto attiene alla mancata allegazione da parte della Procura federale dell'articolo dell'ANSA nel quale venivano riportate le dichiarazioni del medesimo Zamparini, deve rilevarsi che, ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S. non sia necessaria la propalazione della dichiarazione lesiva attraverso il mezzo della stampa, essendo idonea la propalazione anche con altri distinti mezzi; peraltro, nel caso di specie, non solo la notizia è stata ripresa da organi di stampa ma la presenza della notizia su un sito internet ne ha comportato non solo una maggiore diffusione ma una sua maggiore persistenza e rintracciabilità da parte degli utenti.

Sempre in via preliminare, occorre ricordare che, ferma restando la tutela piena della libertà di pensiero, garantita a livello mondiale, europeo e nazionale da Dichiarazioni, trattati e norme costituzionali, questa non può ritenersi priva di limiti dovendo sempre esplicitarsi nel rispetto dei canoni della veridicità, interesse pubblico e continenza, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'onorabilità e della dignità della persona; in tal senso, dispone chiaramente anche l'art. 5, comma 1, C.G.S..

6. Venendo al merito del ricorso, questo va parzialmente accolto.

Nelle contestate dichiarazioni lo Zamparini afferma due distinti concetti: da un lato evidenzia l'irregolarità di alcune condotte poste in essere da esponenti della squadra avversaria nel corso della ricordata gara e, dall'altro, accusa il direttore di gara di incapacità a sanzionare tali condotte se non, addirittura, di mancanza di terzietà ed indipendenza. Tutte queste dichiarazioni sono rese in forma assolutamente offensiva e con un linguaggio privo di quei requisiti di continenza richiesti dalla citata norma. Peraltro, con riferimento all'andamento complessivo della gara, risulta che gli stessi collaboratori della Procura federale (cfr. atti allegati alla memoria prodotta in primo grado dagli attuali ricorrenti) hanno rilevato talune irregolarità, quale, ad esempio, l'indebito ingresso in campo di palloni di riserva durante l'azione di gioco; conseguentemente, seppure limitatamente a tale profilo, una parte delle dichiarazioni rese dallo Zamparini appare sorretta dal requisito della veridicità.

L'analisi di tutti i suddetti elementi appare sufficiente a ritenere concretizzata la violazione degli artt. 1-bis e 5 C.G.S., atteso che le dichiarazioni risultano non solo offensive sia nel linguaggio che nei contenuti ma altresì idonee a ledere la dignità del direttore di gara e dell'istituzione dal medesimo rappresentata. Pur tuttavia, l'effettiva sussistenza di situazioni di anomalia nello svolgimento della gara – pur non costituendo un'esimente – non può non essere valutata ai fini della graduazione della sanzione da emettere a carico dello Zamparini nonché – in virtù dell'art. 4 C.G.S. – della U.S. Città di Palermo S.p.A.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue:

- Sig. Zamparini Maurizio inibizione nei limiti del presofferto e ammenda di € 5.000,00;
- U.S. Città di Palermo S.p.A. ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsì le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

4. RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DELL'11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 5.10.2018)

1. Con ricorso in data 11.10.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) ha impugnato dinanzi a questa Corte, chiedendone l’annullamento, in via principale, senza rinvio e, in via subordinata, con rinvio ai fini della decisione nel merito, della decisione di cui al Com. Uff. n. 24/TFN – SD del 5.10.2018, con la quale il TFN – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse concreto ed attuale, in ragione del difetto di immediata attitudine lesiva del provvedimento impugnato, il ricorso ex art. 43-bis C.G.S. della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 - e relativi atti prodromici e consequenziali - con i quali è stato stabilito che in caso di carenze di organico nel campionato di Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 *“determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c) – Lega nazionale Dilettanti, sulla sostituzione delle società neo promosse, l’ordine di integrazione sarà il seguente: una seconda squadra di Serie A, una società retrocessa della Serie C e una società che abbia disputato il campionato Interregionale.”*

2. L’odierno procedimento costituisce la prosecuzione di quello introdotto dalla stessa LNPB avverso la medesima delibera n. 42/2018 del Commissario Straordinario, nel corso del quale questa Corte, chiamata a giudicare dell’impugnazione promossa dalla LNPB contro la decisione di inammissibilità per difetto di interesse resa dal TFN in data 12 luglio 2018 e di cui al Com. Uff. n. 4/TFN, impregiudicata la questione dell’interesse a ricorrere e rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, ha annullato la decisione impugnata e rinviato il giudizio al TFN – Sezione Disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, C.G.S., affinché procedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate.

Integrato da parte della LNPB il contraddittorio, come da ordine del Presidente del TFN – Sezione Disciplinare, nei confronti della LNPA e della Lega Pro, che non hanno tuttavia ritenuto di costituirsi nel procedimento di rinvio, nella riunione del 28.9.2018 la FIGC ha sollevato un ulteriore profilo di inammissibilità dell’avverso gravame, conseguente alla mancata impugnazione da parte della LNPB del provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus – divenuta in tal modo, secondo la FIGC, controinteressata sostanziale all’accoglimento del ricorso della LNPB e quindi soggetto nei confronti del quale, come ulteriormente eccepito dalla FIGC, sarebbe stato onere della LNPB estendere altresì il contraddittorio – nelle more assunto dal Commissario Straordinario della FIGC e di cui al Com. Uff. n. 40 del 3.8.2018, costituente il primo atto applicativo della delibera commissariale censurata.

3. Il TFN, nella decisione qui impugnata, non si è pronunciato su tali ultime eccezioni, avendo ritenuto di confermare la precedente statuizione di inammissibilità del ricorso della LNPB per carenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, sulla base del rilievo per il quale la delibera commissariale in contestazione è priva di autonoma attitudine lesiva nei confronti della LNPB, la quale non espone alcun interesse in capo alle Società da essa rappresentate che risulti immediatamente intaccato da tale atto, che, nel limitarsi a fissare dei criteri generali, non modifica in alcun modo, all’attualità, il Campionato di Serie B, nei confronti del quale, pertanto, eventuali conseguenze indotte dalla delibera n. 42 del Commissario Straordinario potranno registrarsi solo se e nell’ipotesi in cui, al termine della prossima stagione sportiva, le seconde squadre ammesse al Campionato di Lega Pro conseguissero i presupposti legittimanti alla promozione in Serie B, se ne avvalessero concretamente e fossero destinatarie così degli atti applicativi di ammissione a tale Campionato.

4. La LNPB, nel ricorso qui in esame, notificato anche alla Juventus a meri fini di *litis denuntiatio*, in ragione delle eccezioni da ultimo sollevate in primo grado dalla FIGC, si duole, innanzi tutto, dell’erroneità della decisione impugnata, laddove essa non ha colto la sussistenza, nel caso di specie, dell’interesse a ricorrere della stessa LNPB. Quest’ultima rileva, infatti, sotto il profilo procedurale, che

l'art. 33 C.G.S., ai fini della legittimazione a proporre reclamo, richiede la titolarità in capo al soggetto ricorrente di un interesse qualificato come *diretto* e non anche *concreto* ed *attuale*, requisiti, questi ultimi, che il TFN ha ritenuto dunque erroneamente manchevoli nella fattispecie in capo alla LNPN; sotto il profilo sostanziale, che la sportività e la competitività complessiva del sistema calcio e, quindi, l'equa competizione all'interno della categoria, sono certamente incise dalla delibera del Commissario Straordinario impugnata, ad esempio laddove (par. III Com. Uff. n. 42) essa prevede che la seconda squadra non potrà mai partecipare allo stesso Campionato della prima squadra, né a un Campionato superiore, con ciò creando un *vulnus* al regolare svolgimento della competizione con riguardo alle gare che vedranno contrapposte squadre di Serie B e seconde squadre che non hanno, per effetto della citata disposizione, alcun interesse di alta classifica, essendo loro preclusa la promozione. Nel merito, la LNPN ripropone i quattro motivi di doglianza formulati in primo grado (mancata intesa con le Leghe interessate; contrasto con l'art. 7 dello Statuto FIGC; contrasto con l'art. 50, comma 2, NOIF; abuso del diritto ed eccesso di potere da parte del Commissario Straordinario) e non esaminati dal TFN, chiedendone l'accoglimento.

5. Con atto di costituzione in data 15.10.2018, la FIGC ha contraddedotto al gravame della LNPN, ribadendo la correttezza della decisione del TFN in punto di carenza in capo alla LNPN di un interesse a ricorrere concreto ed attuale, non essendo la delibera impugnata produttiva di effetti incidenti in via diretta ed immediata sul Campionato di Serie B. Ha proposto, inoltre, impugnazione incidentale, onde far valere, per cautela difensiva, le eccezioni, rimaste assorbite nella decisione del TFN, di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Juventus e di inammissibilità del gravame della LNPN, per essere rimasto inoppugnato il provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus.

Nel merito, la FIGC ha riproposto le deduzioni in replica alle doglianze della LNPN non esaminate dal TFN, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

6. Nella riunione del 14.11.2018 dinanzi a questa Corte, presenti l'avv. Nicoletta per la LNPN, l'avv. Medugno per la FIGC e l'avv. Turco per la Juventus, le Parti hanno illustrato le rispettive difese, chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare, il legale della LNPN ha precisato di voler circoscrivere l'impugnazione della delibera n. 42 dell'11.5.2018 del Commissario Straordinario alla parte in cui essa prevede e stabilisce che, al termine del Campionato di Serie C, le seconde squadre potranno essere promosse in quello di Serie B, ferma la preclusione a partecipare al medesimo Campionato della prima squadra o ad uno superiore. Il legale della FIGC ha rimesso a questa Corte ogni valutazione in ordine all'applicazione alla fattispecie dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 115/2018 ed ogni conseguenziale statuizione in ordine all'eventuale difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva.

7. In rito, occorre dunque preliminarmente delibare la questione, che si pone come pregiudiziale rispetto ad ogni altra, della competenza degli organi di giustizia sportiva a conoscere della controversia, essendo applicabile anche ai procedimenti in corso (ex art.1, comma 4, del d.l. n. 115/2018) la disposizione urgente in materia di giustizia amministrativa e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 3, del citato d. l. n. 115/2018, che, escludendo ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio "*le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.*"

Al riguardo, la Corte osserva che il decreto legge n. 115/2018 non è stato convertito in legge, così che, fatta salva la regolazione dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto legge che, con legge, le Camere sono autorizzate a porre in essere, la riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie, anche in corso, sopra indicate, è venuta meno *ab origine*.

La competenza in merito alla presente controversia, dunque, che fosse essa o meno ascrivibile al novero di quelle "*incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche*" e, quindi, soggetta o meno all'applicazione dell'art.1, comma 3, del d.l. n. 115/2018, per effetto dell'inefficacia *ex tunc* di tale norma conseguente alla mancata conversione in legge del citato decreto legge, spetta in ogni caso certamente agli organi di giustizia sportiva della FIGC.

8. Ancora in rito, la FIGC ha reiterato, con la proposta impugnazione incidentale, le eccezioni, rimaste assorbite nella decisione del TFN, di mancata integrazione nel procedimento di primo grado del contraddittorio – il cui onere processuale incombe secondo la FIGC al ricorrente, al quale spetta in ogni giudizio di impugnazione la corretta individuazione della platea dei litisconsorti necessari – nei

confronti della Juventus e di inammissibilità del gravame della LNPNB per essere rimasto inoppugnato il provvedimento di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus.

Ritenendo di dover confermare, nei termini e nei limiti di cui subito si dirà, la decisione di primo grado in punto di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso della LNPNB, la Corte ritiene di poter fare qui applicazione del principio della "ragione più liquida", tralasciando quindi di delibare l'impugnazione incidentale della FIGC, la quale pone una questione di inammissibilità del ricorso che, con riferimento alla mancata impugnazione del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC di ammissione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus ed alla mancata integrazione nei confronti di quest'ultima del contraddittorio in primo grado, appare altrimenti di non poco rilievo. In altri termini, è proprio la ravvisata assenza di un interesse diretto ed attuale in capo alla LNPNB a dolersi della delibera di cui al Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018, che consente a questa Corte di soprassedere sulle superiori eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla FIGC.

9. La decisione impugnata del TFN, in punto di statuita inammissibilità del ricorso della LNPNB per carenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione della delibera commissariale n. 42, in quanto ritenuta priva di autonoma e diretta attitudine lesiva nei confronti della LNPNB, merita di essere confermata, con le precisazioni che seguono.

In primo luogo, ad avviso di questa Corte, anche a voler ritenere che, nel qualificare come *diretto* l'interesse al reclamo, l'art. 33 C.G.S. abbia inteso per ciò soltanto prevedere una condizione generale dell'azione peculiare per il processo sportivo, gli organi di giustizia sportiva, ai fini della individuazione dei soggetti effettivamente legittimati ad agire ai sensi della citata disposizione, sono comunque tenuti a verificare che sia ravvisabile a sostegno dell'azione esercitata un interesse qualificato.

Per individuare i caratteri qualificanti l'interesse ad agire nelle controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva, può ben farsi riferimento, come ha fatto il TFN, ai requisiti che la giurisprudenza amministrativa ha tradizionalmente indicato come indefettibilmente propri dell'interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo, stante l'analoga natura impugnatoria dei due processi, restando fermo che anche l'interesse *diretto* al reclamo che l'art. 33 C.G.S. richiede postula pur sempre: che esso, come la stessa LNPNB riconosce, sia suscettibile di essere inciso dalla decisione dell'organo di giustizia adito in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento (cfr. CGF, 16.04.2012, in Com. Uff. FIGC 16.04.2012 n. 224/CGF); che l'impugnazione possa far conseguire un risultato utile al ricorrente in termini concreti e cioè procurando una soddisfazione piena ed attuale dell'interesse fatto valere, per effetto stesso dell'accoglimento del reclamo (CFA 9.04.2015, in Com. Uff. FIGC 22.05.2015 n. 59/CFA).

È proprio facendo buon governo di queste coordinate interpretative che deve ritenersi che la LNPNB non abbia un interesse *diretto* a ricorrere avverso la delibera n. 42 del Commissario Straordinario della FIGC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 C.G.S..

Vero è, infatti, che, neppure in relazione alla specifica previsione della delibera oggetto di impugnazione e su cui si appuntano le più significative doglianze della LNPNB, anche sotto il profilo della legittimazione, quella cioè secondo la quale, al termine del Campionato di Serie C, le seconde squadre potranno essere promosse in quello di Serie B, può ravvisarsi la sussistenza di un interesse della LNPNB che sia immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel procedimento, atteso che una tale circostanza costituiva e costituisce un evento, non solo futuro e incerto, ma anche dipendente, *ab imis*, da una serie di circostanze pregiudiziali, a loro volta affatto aleatorie al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, quali il fatto che vi sarebbero state seconde squadre di Serie A effettivamente interessate all'iscrizione al Campionato di Serie C ed in possesso dei requisiti a tal fine prescritti dal Com. Uff. n. 17 del 18.7.2018, nonché valutabili come idonee ad essere ammesse a tale Campionato.

Ugualmente aleatorie, tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto a quello della sua decisione da parte del TFN, erano, come rilevato da quest'ultimo - e tuttora sono - le ulteriori circostanze al ricorrere delle quali soltanto l'astratta previsione della delibera qui gravata potrà eventualmente risultare operativa e, quindi, immediatamente rilevante per la LNPNB, e cioè l'eventuale conseguimento, al termine della prossima stagione sportiva, delle seconde squadre ammesse al Campionato di Lega Pro (*i.e.* della Juventus) dei presupposti legittimanti alla promozione in Serie B, l'eventuale sussistenza in capo ad esse della volontà di avvalersi della conquistata promozione in Serie B e di avanzare domanda per disputare tale Competizione, l'insussistenza di ragioni ostative in tal senso (quali, ad esempio, la preclusione della seconda squadra a partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, prevista dalla stessa delibera qui impugnata), nonché l'ottenimento del provvedimento di ammissione al Campionato di Serie B.

A ciò consegue, altresì, che l'impugnazione proposta dalla LNPNB non è in grado di fare ad essa conseguire un risultato utile nei termini sopra indicati, dal momento che, neppure *in thesi*, l'accoglimento del reclamo potrebbe procurare una soddisfazione piena e, soprattutto, attuale dell'interesse fatto qui valere.

Nondimeno, la Corte intende precisare che la ravvisata ed odierna carenza di un interesse diretto della LNPNB ad impugnare la delibera in questione, lascia impregiudicata la facoltà, per la stessa LNPNB e/o per gli altri soggetti eventualmente legittimati, di proporre future censure avverso la previsione che consente alle seconde squadre di Società di Serie A di poter essere promosse nel Campionato di Serie B, dal momento che detta delibera costituisce pur sempre l'atto in applicazione delle cui regole astratte potranno in futuro essere eventualmente assunti i provvedimenti di ammissione di tali seconde squadre al Campionato di Serie B.

Verificandosi tale evenienza, sia la delibera qui gravata, quale atto presupposto, che i provvedimenti di ammissione alla Serie B, quali atti applicativi effettivamente e concretamente lesivi, potranno essere impugnati da parte di chi, a quel futuro momento, avrà ragione ed interesse diretto per eventualmente dolersene.

Nulla, invece, evidentemente osta a che, sin da subito, i competenti Organi della Federazione valutino le doglianze espresse dalla LNPNB, in particolare in ordine alla violazione, da parte della delibera commissariale di cui trattasi, dell'art. 3 dello Statuto federale, secondo cui "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche. E ciò anche in una prospettiva di economia dell'attività amministrativa e di giustizia che questa Corte non può che auspicare.

Per questi motivi la Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, rigetta il ricorso della LNPNB.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 7 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina